

# **Unione Collinare Canavesana (To)**

## **Organo di revisione**

Verbale n. 7 del 24 giugno 2021

**Oggetto: Parere su revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016.**

### **PREMESSA**

-in data 24/06/2021 la Giunta dell'Unione ha sottoposto al sottoscritto Revisore la proposta di delibera di Consiglio relativa a "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. approvazione ricognizione annuale delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2018 e alla data del 31/12/2019".

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica recante «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche» prevede, al primo comma, che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Al secondo comma è previsto che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Al terzo comma è previsto inoltre che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

La Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con delibera n. 22 del 21 dicembre 2018 ha adottato le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016.

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico,

Visto l'esito della ricognizione effettuata:

### Ricognizione delle società a partecipazione diretta:

Non ricorre la fattispecie.

### Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Non ricorre la fattispecie.

### Requisiti Testo Unico delle società partecipate

Il Revisore unico ha verificato che la ricognizione delle partecipazioni societarie sia stata fatta sulla base dei requisiti previsti dal testo unico società partecipate, in particolare:

- a) la riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, con la relativa motivazione.
- b) la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 con la relativa motivazione.

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, il Revisore Unico:

- verificato il rispetto delle norme previste dal d.lgs. n. 175/2016 in materia di revisione periodica delle partecipazioni;

### **esprime parere favorevole**

sulla proposta di delibera sulla revisione periodica delle partecipazioni ed invita l'Ente a:

- effettuare nei termini previsti le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione periodica nell'apposita sezione dell'applicativo "Partecipazioni" accessibile dal portale del Dipartimento del Tesoro con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 **e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 utilizzando gli appositi modelli standard previsti dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con delibera n. 22/2018;**

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 24 giugno 2021

L'organo di revisione

Dr. Mauro Ronchi

